

Cassazione civile, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 1070

L'ordinanza in commento si segnala per due profili di interesse: da un lato, essa identifica i criteri in base ai quali una spesa per il mantenimento dei figli può essere qualificata come straordinaria, escludendo la valutazione forfettaria nell'assegno di mantenimento.

Dall'altro lato, analizza lo spazio di autonomia che i principi e le norme del diritto di famiglia lasciano al genitore non affidatario, per far valere il proprio dissenso rispetto alle decisioni idonee a generare spese straordinarie.

La pronunzia in esame si ascrive al nuovo indirizzo che si sta formando in ordine alle spese cd. *straordinarie*, affermando il principio secondo cui, perché sorga il diritto al rimborso delle spese straordinarie – che si identificano in quelle spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole – non è necessario che l'esborso sia stato previamente concordato tra i genitori, ma solo che esso risponda al superiore interesse dei minori.